Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 117
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 21 novembre 2013

I N D I C E

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:

Plenaria (pomeridiana) . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

B I L A N C I O (5ª)

Giovedì 21 novembre 2013

Plenaria

119ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Baretta e Giorgetti i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari, per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa, per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, comunica che la senatrice Bonfrisco è stata designata quale rappresentante *pro-tempore* del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura in Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il senatore Luigi MARINO *(SCpI)* illustra il subemendamento 3.1000/1.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* segnala che, come si evince anche dalla «relazione tecnica» allegata, alcuni commi dell'emendamento 3.1000 dei relatori presentano profili ordinamentali. Pertanto, a suo avviso, non dovrebbero ritenersi ammissibili.

Il presidente AZZOLLINI chiarisce che i commi in questione sono comunque funzionali alla determinazione delle risorse assegnate dall'emendamento.

La senatrice BONFRISCO *(FI-PdL XVII)* illustra il subemendamento 3.1000/4 e dà conto anche delle finalità di tutti gli altri subemendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo.

Il senatore VACCIANO *(M5S)* illustra i subemendamenti 3.1000/6, 3.1000/8 e 3.1000/9.

I senatori Luigi MARINO *(SCpI)* e LANZILLOTTA *(SCpI)* illustrano il subemendamento 3.1000/15.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti i subemendamenti 3.1000/29 e 3.1000/30.

La senatrice LANZILLOTTA *(SCpI)* ritira gli emendamenti 9.266 (testo 2), 10.79 e 10.80 (testo 2), trasformandoli negli ordini del giorno n. G/1120/143/5, G/1120/144/5 e G/1120/145/5 (pubblicati in allegato).

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* illustra il subemendamento 3.1000/16.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SEL)* illustra il subemendamento 3.1000/18 e dà conto anche delle finalità degli altri subemendamenti presentati dai senatori della sua parte politica. Dichiara di ritirare il subemendamento 3.1000/44.

Il senatore SANGALLI *(PD)* illustra i subemendamenti 3.1000/23 e 3.1000/24, volti a rafforzare la *ratio* e le finalità dell'emendamento 3.1000, di cui sottolinea la portata innovativa circa i rapporti tra settore pubblico, finanza e imprese. La proposta dei relatori, infatti, è diretta a riordinare il sistema delle garanzie al fine di risolvere le difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. A tale riguardo auspica che il Fondo per le piccole e medie imprese non rappresenti una sorta di garanzia di ultima istanza e che sia istituita una sezione spe-

ciale *ad hoc* per le garanzie destinate ai grandi progetti di ricerca e innovazione. Per il consolidamento patrimoniale dei consorzi fidi, sarebbe opportuno prelevare le necessarie risorse da un fondo di perequazione, prevedendo uno stanziamento significativo nel 2014, per poi ridurlo negli anni successivi, in modo da consentire alle imprese di beneficiare delle tendenze di ripresa previste per il prossimo anno. Parte dei fondi necessari per l'operazione potrebbe essere recuperata dal Fondo di garanzia per la «prima casa», purché di quest'ultimo sia in ogni caso assicurata la funzione di stimolo per la domanda.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* illustra il subemendamento 3.1000/41: le risorse poste a disposizione delle piccole e medie imprese e non utilizzate sarebbero redistribuite tra le Regioni italiane che abbiano adottato un maggior numero di iniziative a favore delle piccole e medie imprese.

Il senatore SCAVONE *(GAL)* illustra il subemendamento 3.1000/42, volto ad assicurare un più ampio accesso agli interventi del Fondo di garanzia alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, attribuendo priorità ai creditori della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore sanitario e assistenziale.

Al senatore VACCIANO *(M5S)*, che chiede chiarimenti circa la valutazione della Ragioneria generale dello Stato in merito all'emendamento 3.1000, il PRESIDENTE risponde che l'assoggettamento di Cassa depositi e prestiti alla vigilanza della Banca d'Italia è elemento essenziale per la sua natura giuridica, esterna al perimetro della pubblica amministrazione.

Il senatore MALAN *(FI-PdL XVII)* chiede che il numero dei senatori del suo Gruppo parlamentare presenti in Commissione sia integrato, al fine di garantire il rispetto del requisito di proporzione con la dimensione del Gruppo in Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI replica che non è ancora pervenuta alla Commissione alcuna comunicazione in merito, da parte della Presidenza del Senato.

La senatrice CHIAVAROLI *(NCD)* ritira l'emendamento 9.309 e chiede se vi è possibilità di apportare modifiche ad emendamenti precedentemente accantonati.

Il presidente AZZOLLINI si riserva di valutare se ammettere tale facoltà in una fase ormai avanzata dell'esame.

Accogliendo la richiesta del relatore D'ALÌ *(NCD)* di sospendere i lavori, per poter valutare i subemendamenti appena illustrati, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,50, riprende alle ore 20,50.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per difetto di copertura finanziaria i subemendamenti 3.1000/5, 3.1000/7, 3.1000/15, 3.1000/23, 3.1000/24, 3.1000/34, 3.1000/35 e 3.1000/36.

Il senatore Luigi MARINO *(SCpI)* chiede chiarimenti sulla dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 3.1000/15, sottolineandone la rilevanza politica.

Nell'esprimere riserve sulla dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 3.1000/15, la senatrice LANZILLOTTA *(SCpI)* sostiene che un'eventuale rivalutazione delle quote della Banca d'Italia non debba essere impiegata per una generica riduzione del livello della tassazione, ma appositamente finalizzata a facilitare l'erogazione del credito alle imprese.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, oltre a un problema di insufficiente copertura finanziaria, vi sono, in ogni caso, profili critici relativi al regime giuridico di Banca d'Italia. Suggerisce, pertanto, ai proponenti del subemendamento 3.1000/15 di presentare un ordine del giorno.

Il vice ministro FASSINA afferma che la soppressione della seconda rata dell'IMU non è in alcun modo connessa, sotto il profilo finanziario, alla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia. Ciò è dimostrato anche dal diverso orizzonte temporale entro il quale saranno realizzate le due misure e non ne risulta pertanto giustificato l'accostamento erroneamente proposto da organi di stampa.

Il relatore D'ALÌ *(NCD)* esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 3.1000. Propone quindi una riformulazione di tale emendamento in un nuovo testo (3.1000 testo 2), pubblicato in allegato.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 3.1000 e parere favorevole sull'emendamento 3.1000 (testo 2).

Il senatore Luigi MARINO *(SCpI)* espone alcune obiezioni sui contenuti dell'emendamento 3.1000 (testo 2): in particolare, sulla composizione del Consiglio di gestione che amministra il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla lettera *a)* del comma 15-*sexies*. Reputa insufficienti, inoltre, le risorse destinate alla Sezione speciale di garanzia «Grandi progetti di ricerca e innovazione» e al Fondo di garanzia di cui alla lettera *c)*. Sottolinea, infine, la situazione critica nella quale versano i consorzi fidi – soprattutto nel Nord Italia – che rischia di pregiudicare definitivamente l'economia di quella parte del Paese.

Il vice ministro FASSINA fa presente che il Fondo di garanzia riceve complessivamente 600 milioni di euro grazie a una corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tali risorse avranno un effetto moltiplicativo sull'economia in virtù dello speciale meccanismo di erogazione previsto. Ritiene, inoltre, sottovalutata la portata innovativa della disposizione che interessa la Cassa depositi e prestiti e chiarisce i meccanismi in base ai quali le piccole e medie imprese potranno accedere al Fondo di garanzia, ottenendo finanziamenti a costi inferiori rispetto a quelli di mercato.

La senatrice LEZZI *(M5S)* suggerisce di specificare, in forma univoca, la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese, al fine di indurre le banche a concedere nuove linee di credito.

Il senatore SANGALLI *(PD)* condivide le finalità dell'emendamento 3.1000 (testo 2). In particolare, andrebbe sollecitata l'erogazione del credito in favore delle piccole e medie imprese, chiarendo l'ambito applicativo dei beneficiari che si aggregano per la realizzazione di progetti innovativi e indicando criteri di priorità nell'assegnazione delle risorse. In tale contesto, dovrebbe essere valorizzato il ruolo delle Camere di commercio, che devono operare nel territorio a supporto delle reti di imprese.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)* ritiene che non si debbano pregiudicare ingiustificatamente le imprese medie e grandi nell'accesso alle risorse individuate dall'emendamento 3.1000 (testo 2). Sottolinea, in proposito, che la capacità innovativa si accompagna spesso alla crescita dimensionale delle imprese, elemento fondamentale per consentire al tessuto imprenditoriale di reggere la concorrenza con le imprese estere.

La senatrice BONFRISCO *(FI-PdL XVII)* rileva che l'attività economica e imprenditoriale nazionale si fonda sul dinamismo delle piccole e medie imprese. Ciò premesso, ritiene che le modificazioni apportate dai relatori all'emendamento 3.1000 siano di poca utilità e limitato valore. Chiede che il rappresentante del Governo e i relatori tornino a valutare l'emendamento 3.1000/2. D'altra parte, i rilievi avanzati contro lo stesso emendamento non sembrano convincenti. Ricorda, infatti, che la titolarità del risparmio, pur nelle garanzie previste dall'articolo 47 della Costituzione, non è riconducibile allo Stato ma ai privati e dunque è perfettamente coerente con il quadro normativo che consente di configurare Cassa Depositi e Prestiti al di fuori del perimetro pubblico inteso in senso stretto. La proposta emendativa 3.1000/2, inoltre, sarebbe in grado di rendere l'azione di Cassa Depositi e Prestiti di pieno supporto nell'erogazione del credito in favore degli attori economici e imprenditoriali.

Il senatore SANGALLI *(PD)* ritira l'emendamento 6.333.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* osserva che, a prima lettura, il testo dell'emendamento 3.1000 sembrava meritevole di condivisione, potendo garantire un qualche beneficio alle numerose piccole e medie imprese italiane nell'attuale momento di crisi. Tuttavia, a una considerazione più attenta, la facoltà di procedere a operazioni di cartolarizzazione non è corredata da una norma espressa che consenta e faciliti l'apertura di linee di credito. Pertanto, il solo riferimento all'accesso alle procedure di cartolarizzazione rischia di risolversi in un percorso incompiuto e, in definitiva, inadatto a garantire un sostegno efficace e diretto all'attività imprenditoriale.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SEL)* si dice perplessa per il tenore delle limitate e non decisive modifiche apportate al testo dell'emendamento 3.1000 da parte dei relatori. Ritiene che si possa prestare una maggiore attenzione alla capacità virtuosa delle proposte subemendative. Rileva, in particolare, un'eccessiva insistenza nel voler indirizzare il sostegno alle imprese di grandi dimensioni nello specifico, dichiarato intento di supportarne la capacità innovativa sulla quale, evidentemente, si fa eccessivo affidamento. Infatti, si trascura che proprio alla grande industria nazionale è mancata la capacità di innovazione e sviluppo, mentre le imprese di dimensioni minori hanno preservato una relativa capacità di innovazione, attraverso lo sviluppo dei brevetti, delle opere di ingegno e della ricerca orientata all'ecologia. L'insistenza nel voler mantenere quale obiettivo prioritario il supporto economico alla grande imprenditoria la induce a mantenere riserve sulla efficacia dell'operazione complessiva delineata dalle procedure previste dall'emendamento 3.1000, anche nel testo riformulato.

Il relatore SANTINI *(PD)* si dichiara disponibile, anche a nome dell'altro relatore, senatore D'Alì, ad apportare ulteriori modifiche al testo dell'emendamento 3.1000, sulla base degli elementi emersi dal dibattito. Ritiene possa trovare spazio la previsione dell'espressa finalità di accrescere il valore del credito verso le piccole e medie imprese per le operazioni di cartolarizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti. In secondo luogo, ritiene che la sezione speciale istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa riferirsi a tutti i progetti di ricerca e innovazione, a prescindere dalla loro dimensione. Infine, nell'articolo 15-*septies* ritiene si possa omettere il riferimento, da considerare pleonastico, al vincolo di esclusiva utilizzazione delle risorse in questione per gli interventi in favore delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

Dopo un breve intervento della senatrice BONFRISCO *(FI-PdL XVII)* che invita ancora a considerare con particolare attenzione il subemendamento 3.1000/2 a sua prima firma, il relatore SANTINI *(PD)* si rimette al Governo dichiarandosi non pregiudizialmente contrario all'accoglimento di tale proposta.

Il vice ministro FASSINA dichiara il parere contrario del Governo sulle proposte emendative 3.1000/1 e 3.1000/2, rilevando che la natura giuridica di Cassa Depositi e Prestiti è tale da suggerire prudenza nel fare espresso riferimento ai settori strategici nei quali questa può intervenire per le finalità di servizio di interesse economico generale, nel rispetto della normativa europea. In proposito è assai rilevante, infatti, la questione del regime degli «aiuti di Stato» comune a quella di una possibile «riclassificazione» della Cassa nel perimetro della pubblica amministrazione. D'altra parte, le caratteristiche di Cassa Depositi e Prestiti assumono tratti peculiari rispetto a istituti che svolgono funzioni simili in altri Paesi dell'Unione europea.

Posto in votazione, il subemendamento 3.1000/1 non è approvato.

Sull'emendamento 3.1000/2 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*, la quale ribadisce che l'accoglimento della proposta sarebbe di fondamentale importanza per conferire efficacia ed effettiva capacità di sostegno agli interventi demandati a Cassa Depositi e Prestiti.

L'emendamento 3.1000/2, posto in votazione, non è approvato.

Con successive votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.1000/3, 3.1000/4, 3.1000/6, 3.1000/8, 3.1000/9, 3.1000/10, 3.1000/11, 3.1000/12, 3.1000/13 e 3.1000/14.

Il presidente AZZOLLINI, quindi, dà conto della relazione tecnica concernente il subemendamento 3.1000/49, nella quale si specifica in particolare che la modifica recata da tale proposta è necessaria al fine di evitare la riclassificazione della Cassa depositi e prestiti nel settore della pubblica amministrazione in base alle norme europee di contabilità nazionale.

Posto ai voti con il parere favorevole del GOVERNO, il subemendamento 3.1000/49 è accolto.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.1000/16, 3.1000/17, 3.1000/18, 3.1000/19, 3.1000/20, 3.1000/21, 3.1000/22, 3.1000/25, 3.1000/26, 3.1000/27, 3.1000/28, 3.1000/29, 3.1000/30, 3.1000/31, 3.1000/32, 3.1000/33, 3.1000/37, 3.1000/38, 3.1000/39 e 3.1000/40.

In dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 3.1000/41 la senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* pone in evidenza la finalità di consentire un più esteso ricorso alla garanzia del credito.

Esprimono perplessità in merito alla congruità della proposta emendativa il vice ministro FASSINA e il presidente AZZOLLINI.

Posto in votazione, il subemendamento 3.1000/41 è respinto.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti subemendamenti all'emendamento 3.1000 (testo 2), che infine è accolto nel testo modificato.

Il presidente AZZOLLINI comunica che sono stati presentati i nuovi emendamenti 3.2000 e 4.1000 dei relatori. Propone quindi di porre alle ore 10,30 di domani il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Prospetta inoltre la convocazione di ulteriori sedute nelle giornate di venerdì e di sabato.

Seguono gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori CERONI *(FI-PdL XVII)*, CIOFFI *(M5S)*, CANDIANI *(LN-Aut)*, Luigi MARINO *(SCpI)*, BULGARELLI *(M5S)*, COMAROLI *(LN-Aut)* e SPOSETTI *(PD)* nonché del relatore D'ALÌ *(NCD)* e del presidente AZZOLLINI.

Al termine del dibattito il presidente AZZOLLINI propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti un'ora e trenta minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea di domani, venerdì 22 novembre. Propone, inoltre, che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, abbia inizio due ore dopo il termine dei lavori dell'Assemblea. Propone, infine, che la Commissione sia convocata per ulteriori sedute nella medesima giornata di venerdì 22 novembre alle ore 15 e 20,30, nonché alle ore 9, 15 e 20,30 di sabato 23 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,55.

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

G/1120/143/5
LANZILLOTTA

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge di stabilità per il 2014 all'articolo 9 comma 22 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per prorogare la convenzione con il Centro di Produzione Spa;

il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è svolto da Radio radicale fin dal 1994 a seguito di una gara svoltasi nello stesso anno e sulla base di una convenzione triennale tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, con un onere iniziale quantificato in 11 miliardi di lire annui;

a partire dal 1998 anche la Rai ha istituito un analogo servizio attraverso GR parlamento e, a distanza di vent'anni, le sedute possono essere seguite anche con molti altri canali di comunicazione;

con l'art.1 della legge 11 luglio 1998 n.224 si è disposto che ''allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulterore triennio;

il principio della gara, pur formalmente ribadito dalla legge predetta, non è stato compiutamente introdotto nella pratica;

si è successivamente proceduto solo attraverso proroghe a favore del Centro di produzione spa e che le proroghe triennali della convenzione sono state autorizzate e finanziate prevalentemente con le leggi finanziarie. In particolare per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'art.145, c.20, della legge finanziaria 2001 (L n.388 del 2000) ha autorizzato la spesa di 15 miliardi di lire (circa 7.75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'art.4, c.7 della legge finan-

ziaria 2004 (L n. 350 del 2003) ha autorizzato una spesa di 8.5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006; l'art.1, c. 1242, della finanziaria 2007 (l. n.296 del 2006) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; con il DL n.194 del 2009 (L. n.25 del 2010), l'art.2, comma 3, è stata autorizzata la spesa di 9.9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011; l'art.33, comma 39 della legge di stabilità per il 2012 (l. n.183 del 2011) ha autorizzato una nuova proroga della convenzione con una spesa di 3 milioni di euro per il 2012; con l'art. 28 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della suddetta convenzione con il Centro di produzione spa, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 7 milioni per un totale complessivo di 10 milioni di euro;

considerato che nel gennaio del 2012 il Governo aveva accolto un ordine del giorno diretto ad «evitare qualsiasi ulteriore proroga della convenzione per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari al di là della scadenza dell'anno 2012 e a voler tempestivamente provvedere, in caso di mantenimento del servizio, affinché il Ministero dello sviluppo economico disponga, in attuazione della legge 11 luglio 1998 n. 224, l'effettuazione di una pubblica gara in tempi congrui per arrivare all'aggiudicazione del servizio entro la fine dell'anno in corso»;

rilevato che la proroga degli stanziamenti è sempre avvenuta in extremis e in maniera tale da non svolgere alcuna gara prima dell'assegnazione dello stanziamento di 10 milioni;

di conseguenza, in assenza di una procedura competitiva attraverso cui determinare il prezzo congruo per il servizio, lo stanziamento di 10 milioni di euro risulta abritrario;

rilevato che Radio radicale, radio di partito, percepisce dallo Stato – Dipartimento per l'editoria e l'informazione – ulteriori contributi per svolgere sulle stesse frequenze utilizzate per la trasmissione delle sedute parlamentari, attività politica;

tenuto conto che il Governo ha disposto negli ultimi anni una forte riduzione dei contributi in precedenza assegnati al settore dell'editoria;

tenuto conto altresì che il decreto legge in materia di liberalizzazioni approvato nella scorsa legislatura introduce e generalizza il principio della gara in svariati settori economici;

considerato che il principio della gara in questo settore è già formalmente richiesto da una legge dello Stato (l. n.224 del 1998);

impegna il Governo

per il 2014 a sospendere l'erogazione del contributo fino a che una gara avrà consentito di definire la congruità del costo del servizio che viene riconosciuto per legge;

in via generale, a valutare, alla luce della evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi vent'anni, se la trasmissione delle sedute parla-

mentari nelle modalità di cui alla convenzione con il Centro di Produzione Spa conservi ancora utilità.

G/1120/144/5
LANZILLOTTA

Il Senato

Premesso che

per essere competitivi nel nuovo contesto economico nazionale e internazionale le autorità portuali devono assumere un ruolo strategico e dinamico in chiave operativa e commerciale, che passi dal mero controllo alla promozione attiva delle iniziative imprenditoriali;

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente affermato che occorre individuare grandi aree per i distretti logistici che sostituiscano le attuali Autorità portuali, il cui attuale numero (25) non appare oggi più giustificabile;

Impegna il governo

a presentare, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, un piano per la razionalizzazione e la riduzione del numero di Autorità portuali, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa.

G/1120/145/5
LANZILLOTTA

Il Senato

Premesso che

le forze di polizia, come elencate all'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), comprendono la *Polizia di Stato*, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; l'*Arma dei Carabinieri*, quale forza armata in servizio permanente di *pubblica sicurezza*; la *Guardia di Finanza*, essenzialmente con funzioni di *polizia tributaria*, ma anche per il concorso al mantenimento dell'ordine e della *sicurezza pubblica*; il *Corpo Forestale dello Stato*, che fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, può essere chiamato a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica;

a queste si aggiungono le Unità Speciali delle Forze dell'Ordine italiane, che comprendono il *N.O.C.S. - Nucleo Operativo Centrale di Si-*

curezza (*Polizia di Stato*); il *G.I.S. - Gruppo intervento speciale* (*Arma dei Carabinieri*); il *R.O.S. - Raggruppamento Operativo Speciale* (*Arma dei Carabinieri*); l'*AT.P.I. - Antiterrorismo Pronto Impiego* (*Guardia di Finanza*); il *G.O.M. - Gruppo Operativo Mobile* (*Polizia Penitenziaria*); il N.O.S. - Nucleo Operativo Speciale (*Corpo Forestale dello Stato*);

sono infine presenti, per gli aspetti di competenza a livello locale, i vari corpi (o servizi) di *polizia locale* (*polizia municipale*, *polizia provinciale*, *polizia regionale*);

considerata la necessità sempre più pressante di ridurre la spesa pubblica, fornendo servizi di alta qualità al più basso costo possibile e ottimizzando le risorse;

rilevato che anche il Commissario straordinario per la Revisione della Spesa Pubblica nel suo programma di lavoro ha inserito tra i Temi e Gruppi verticali il Ministero della Difesa, ed in particolare, al punto 10.1, il "Coordinamento con altre forze per riduzione organici e immobili (polizia, guardia di finanza)";

Impegna il governo

a razionalizzare le forze di polizia, anche prevedendo l'accorpamento di alcune attività e funzioni comuni.

3.1000/1
Luigi Marino

Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il capoverso 15-bis, inserire il seguente*:

"15-*bis bis*. All'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa' sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) *dopo il capoverso 15*-ter*, inserire il seguente:*

"15-*ter bis*. All'articolo 5, comma 7-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche".

c) *al capoverso 15*-quinquies*, dopo la lettera e*-bis*), aggiungere la seguente*: "e-*ter*) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per fi-

nalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea".

3.1000/2

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, Paolo ROMANI

Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il capoverso 15-*bis*, inserire il seguente:

"15-*bis bis*. All'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) al capoverso 15-*quinquies*, dopo la lettera e-*bis*), aggiungere la seguente: "e-*ter*) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea"

3.1000/3

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI

*Alla lettera b), sopprimere il capoverso "15-*ter*".*

3.1000/4

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, Paolo ROMANI

Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

dopo il capoverso 15-*ter*, inserire il seguente:

"15-*ter bis*. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte della banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche".

3.1000/5

GALIMBERTI

All'emendamento 3.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 3, lettera b), sopprimere il comma 15-quater;

b) All'articolo 3, lettera b), comma 15-sexies, lettera a), dopo le parole "l'attuale Comitato di Amministrazione del Fondo" inserire le seguenti "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è istituita la "Consulta per le politiche pubbliche in materia di garanzia alle PMI", con il compito di monitorare il funzionamento del sistema della garanzia pubblica e di fornire pareri in materia di politiche per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. La Consulta è presieduta dal Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, da tre rappresentanti della Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana. La partecipazione alla "Consulta" è a titolo gratuito e nessun onere a carico della finanza pubblica può derivare dal funzionamento del predetto organo;";

c) All'articolo 3, lettera b), comma 15-sexies, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) il Fondo di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 150.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;";

d) All'articolo 3, lettera b), sostituire il comma 15-octies, con il seguente: "15-octies. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delie piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring".

3.1000/6

VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI

Alla lettera b), sopprimere il comma 15-quater.

3.1000/7

BONFRISCO, MANDELLI, MILO, CERONI, MALAN, GIBIINO, Paolo ROMANI

Apportare le seguenti modifiche:

«1) Alla lettera b) sostituire il capoverso 15-*quater* con il seguente:

"15-*quater*. Al comma 4 dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"; e sono

aggiunte infine le seguenti parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specìfiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;

b) Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;

c) Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;

d) Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;

e) Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo

f) Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;

g) È previsto un processo di delibera della controgaranzìa separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;

h) Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;

i) La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto".

2) Alla lettera b) capoverso 15-*sexies*, lettera a) sostituire le parole da "L'amministrazione del fondo" fino alla fine con le seguenti:

"Ai fini del rafforzamento delle finalità di cui al predetto Fondo, al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole "Il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti "Il 50 per cento". Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranched cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto

del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei successivi punti 2, 3 e 4. La tranched cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento. L'operazione è strutturata come segue:

La tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5% del portafoglio di finanziamenti;

La tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2%;

Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina;

Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior;

L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia "una tantum" nella misura massima di:

– 0,125% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;

– 0,25% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;

– 0,5% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.

3) Alla lettera b) capoverso 15-*sexies*, lettera b) apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole "la sezione speciale" con le seguenti: "Il Fondo"; sopprimere le parole "istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla precedente lettera a)"; sopprimere le parole " a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo"

b) al secondo periodo sostituire le parole "La sezione è destinata" con le seguenti "II Fondo è destinato"; sostituire le parole "500.000.000.00" con le seguenti: "150.000.000.00"; aggiungere in fine le seguenti parole: "e in cui sia riservata una quota del 40% alle PMI"

c) all'ultimo periodo sostituire le parole "della sezione speciale" con le seguenti: "del Fondo"

4) Alla lettera b) sostituire il capoverso 15-*octies* con il seguente:

"15-*octies*. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI, una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è destinata alla patrimonializzazione dei confidi, anche ai fini di incenti-

vare operazioni di efficientamento degli stessi, o alle fusioni finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia."

5) Alla lettera b) dopo il capoverso 15-*octies* aggiungere i seguenti:

"15-*nonies*. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con lo scopo di integrare quanto previsto dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e Titolo V del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

la piena valorizzazione del ruolo dei Confidi nel favorire un migliore accesso al credito per le PMI, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari;

una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai Confidi rispetto al finanziamento bancario principale, in conformità ai provvedimenti del Comitato Interministeriale del Credito del Risparmio;

la più ampia applicazione dei criteri di proporzionalità, di cui all'art. 108 comma 6 del medesimo decreto legislativo, nella normativa primaria e in quella secondaria di settore;

l'introduzione e il rafforzamento dei criteri di esonero o di applicazione semplificata di specifici adempimenti in base alle caratteristiche dimensionali, operative e organizzative degli iscritti, nonché alla natura dell'attività svolta;

l'adeguatezza dei requisiti regolamentari rispetto ai meccanismi di governance e operativi peculiari dei Confidi;

la correlazione tra l'effettiva operatività svolta in un dato momento e i requisiti di vigilanza richiesti;

la correlazione positiva tra oneri di adeguamento e potenzialità operative per i Confidi che adottano assetti istituzionali più onerosi sotto il profilo del controllo;

l'allocazione, in un'unica struttura organizzativa, delle attività di controllo dì secondo e terzo livello, con riferimento particolare al risk management, compliance e internal audit, antiriciclaggio, unicamente alla parte amministrativa, mantenendo la separazione ed indipendenza tra le strutture produttive e quelle di controllo;

la gradualità, ovvero tempistiche sostenibili per l'adeguamento ai requisiti normativi con specifico riferimento agli aspetti metodologici, organizzativi, applicativi e di governance;

la non duplicazione dei requisiti relativi a processi operativi ed organizzativi, già previsti per il governo di processi bancari rispetto ai quali il processo di erogazione della garanzia è distinto ma connesso e complementare;

la non duplicazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi, ottenuta anche mediante la creazione di categorie specifiche di esposizioni e la postergazione delle date di segnalazione;

la correlazione tra i valori delle esposizioni e i relativi coefficienti di ponderazione alimentati nei flussi di segnalazione con le caratteristiche della garanzia collettiva dei fidi e dell'effettiva esposizione al rischio di credito dei Confidi;

l'introduzione di obblighi informativi da parte degli intermediari bancari verso i Confidi al fine di consentire un'adeguata e completa segnalazione, con esonero di responsabilità del Confidi qualora tali requisiti non siano rispettati dagli intermediari bancari.

15-*decies.* Per la stessa finalità di cui al comma precedente e con il medesimo strumento il Governo integra la normativa per i Confidi in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

la non duplicazione degli adempimenti mediante l'esonero dall'applicazione della disciplina ivi prevista per l'attività di garanzia collettiva dei fidi qualora gli adempimenti sulle medesime operazioni siano già svolti da banche o da altri intermediari finanziari;

la semplificazione degli adempimenti attraverso l'obbligo dì predisposizione dell'archivio unico informatico e di invìo di dati aggregati all'UIF esclusivamente per le operazioni di garanzia collettiva dei fidi di importo rilevante, identificate secondo criteri omogenei ed oggettivi;

resta l'obbligo dì segnalazione delle operazioni sospette per tutte le operazioni di garanzia collettiva dei fidi.

3.1000/8

MOLINARI, VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI

Alla lettera b), al comma 15-quater, al paragrafo 8-quater, al primo periodo, dopo le parole: "aventi ad oggetto crediti" *aggiungere le seguenti:* "di nuova emissione".

3.1000/9

MOLINARI, VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI

Alla lettera b), comma 15-quater, al paragrafo 8-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le predette operazioni di acquisto sono effettuate unicamente nei confronti dei soggetti che si impegnino a

concedere linee di credito a favore delle piccole e medie imprese i cui crediti sono stati oggetto delle cartolarizzazioni di cui al precedente periodo."

3.1000/10
CHIAVAROLI

Alla lettera b), al comma 15-quater, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

Alla lettera b), al comma 15-octies, al primo periodo le parole «pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 100 milioni per l'anno 2014».

3.1000/11
CERONI

Alla lettera b), al comma 15-quater, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

Alla lettera b), al comma 15-octies, al primo periodo le parole «pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 100 milioni per l'anno 2014».

3.1000/12
COMAROLI, BITONCI

Alla lettera b), al comma 15-quater, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 di-

cembre 1996, n. 662.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate neirallegato allo stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

3.1000/13

SANGALLI, TOMASELLI

Alla lettera b), comma 15-quater, capoverso 8-*quater*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

3.1000/14

VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI

Alla lettera b), sopprimere il comma 15-quinquies.

3.1000/15

Luigi MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO, DI BIAGIO, D'ONGHIA, MERLONI, MARAN, SUSTA

Al comma 15-sexies, inserire il seguente comma 0:

«0. Al fine di una valutazione uniforme delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie, è operata la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di rivalutazione delle quote e l'imposta straordinaria dovuta all'erario».

Al comma 15-sexies*, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole "Grandi Progetti di ricerca" con "Progetti di Ricerca";

b) sostituire "100.000.000,00" con "300.000.000,00";

c) sopprimere il secondo periodo dalle parole "La Sezione" alle parole "gli investimenti";

d) al terzo periodo, sostituire le parole "da includere nel portafoglio" con "da includere nella garanzia".

3. Al comma 15-*sexies*, lettera c), sostituire le parole "200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016" con "700 milioni per l'anno 2014, 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016"

4. Al comma 15-*octies*, sostituire le parole "40" con "340".

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 2 lettera b) pari a 200 milioni di euro, al comma 3 pari a 500 milioni di euro per il 2014 e al comma 4 pari a 300 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'imposta straordinaria di cui al comma 0, valutate per il 2014 in 1 miliardo di euro.

3.1000/16

COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-sexies*, dopo la lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente:* "L'amministrazione del Fondo è affidata a un Consiglio di Gestione composto da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da un membro designato dalle principali organizzazioni rappresentative delle piccole e medie imprese. Il Consiglio di gestione di cui al periodo precedente e i componenti dello stesso operano senza alcun onere a carico della finanza pubblica".

3.1000/17

BULGARELLI, LEZZI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI

Alla lettera b), comma 15-sexies, alla lettera a), sopprimere le parole da: "L'amministrazione del Fondo" *fino alla fine della lettera.*

3.1000/18

URAS, DE PETRIS

Al capoverso 15-sexies*, lettera* a)*, secondo periodo sostituire le parole* "da due rappresentanti" *con le seguenti:* "da un rappresentante", *sopprimere le parole* "da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente," *e sostituire le parole da* "due esperti" *fino alla fine del periodo con le seguenti* "un esperto in materia creditizia e di finanza d'impresa designato dal Ministero dello sviluppo economico."

3.1000/19

De Petris, Uras

Al capoverso 15-sexies*, lettera a), secondo periodo sostituire le parole* "da due rappresentanti" *con le seguenti:* "da un rappresentante" *e sostituire le parole da* "due esperti" *fino alla fine del periodo con le seguenti* "un esperto in materia creditizia e di finanza d'impresa designato dal Ministero dello sviluppo economico."

3.1000/20

Comaroli, Bitonci

Al capoverso 15-sexies*, dopo la lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente:* "I componenti del Consiglio di gestione operano a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica".

3.1000/21

De Petris, Uras

Al capoverso 15-sexies*, lettera a), sostituire le parole da* "è riconosciuto un compenso annuo" *fino alla fine del periodo con le seguenti:* "non è riconosciuto alcun compenso".

3.1000/22

Sangalli, Tomaselli

Alla lettera b), comma 15-sexies*, lettera* a)*, aggiungere in fine il seguente periodo:* "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta per le politiche pubbliche in materia di garanzia delle PMI con compiti consultivi e di vigilanza".

3.1000/23

SANGALLI, TOMASELLI

Alla lettera b), comma 15-sexies*, sostituire la lettera* b)*, con la seguente:* "b) il Fondo di garanzia "Grandi Progetti di ricerca e Innovazione", con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 150.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modaltà di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonchè le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;".

3.1000/24

TOMASELLI, SANGALLI

Alla lettera b), comma 15-sexies*, sostituire la lettera* b)*, con la seguente:* "b) il Fondo di garanzia "Grandi Progetti di ricerca e Innovazione", con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 300.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da reti e *cluster* composti da grandi e piccole e medie imprese, individuati sulla base di un specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modaltà di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in re-

lazione al portafoglio garantito, nonchè le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;".

3.1000/25

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, GIROTTO

Alla lettera b), capoverso "15-sexies", *nella lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "*I grandi progetti riguardano prioritariamente una o più delle seguenti traiettorie di sviluppo industriale:

a) industria integralmente ecologica;

b) salute e benessere delle persone;

c) agenda digitale italiana e *smart communities*;

d) creatività e fruizione del patrimonio culturale, turismo, manutenzione di opere civili ed industriali e tutela ambientale".

3.1000/26

LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI

Alla lettera b), comma 15-sexies, alla lettera b) ivi richiamata, al terzo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" *aggiungere le seguenti:* ", da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,".

3.1000/27

SANGALLI, TOMASELLI

Alla lettera b), comma 15-sexies*, lettera c), sostituire le parole:* "200 milioni" *con le* seguenti: "100 milioni".

Conseguentemente, alla medesima lettera b), comma 15-opties, sostituire le parole: "pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 130 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016" *con le seguenti:* "pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e pari a 40 milioni per l'anno 2016".

3.1000/28

LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI

*Al comma 15-*sexies*, alla lettera c) ivi richiamata, all'ultimo periodo, dopo le parole:* "di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" *aggiungere le seguenti:* ", da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"

3.1000/29

DEL BARBA

Alla lettera b), comma 15-sexies, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" *inserire le seguenti: "*da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3.1000/30

DEL BARBA

*Alla lettera b), comma 15-*sexies, *lettera c), alla fine, aggiungere il seguente periodo: "*il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa."

3.1000/31

URAS, DE PETRIS

Al capoverso 15-sexies*, lettera c), dopo le parole* "dell'efficienza energetica" *aggiungere le seguenti:* "in particolare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto con impianti fotovoltaici,"

3.1000/32
COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-sexies*, lettera c), dopo le parole:* "giovani coppie" *inserire le seguenti parole:* "che abbiano celebrato matrimonio con rito civile o religioso concordatario in data successiva al primo gennaio 2011 e di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino di un Paese dell'Unione Europea"

3.1000/33
COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-sexies*, lettera c), dopo le parole:* "ultima istanza." *inserire le seguenti parole:* "Ai fini del migliore utilizzo del Fondo, la cassa Depositi e Prestiti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delia presente legge, sottoscrive un accordo con l'ABI che disciplina l'accesso alle garanzie di cui alla presente disposizione solo per i mutui stipulati da Istituti bancari che abbiano un rapporto tra attività di investimento e attività speculativa non inferiore all'ottanta per cento e per i mutui stipulati ad un tasso d'interesse omnicomprensivo non superiore al tasso di sconto, maggiorato dell'uno per cento."

3.1000/34
URAS, DE PETRIS

Al capoverso 15-sexies*, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-*bis*) al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze » destinato alle nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese che delocalizzano la produzione ovvero versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura, con una dotazione di 60 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per il riscatto dell'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Conseguentemente al capoverso 15-septies*), al primo periodo aggiungere le seguenti parole:* "sono assegnati 60 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-*bis*) del comma 15-*sexies*)" *e al capoverso* "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" *sostituire, ovunque ricorra la parola* "– 200.000" *con la seguente* "– 260.000"

3.1000/35

URAS, DE PETRIS

Al capoverso 15-sexies*, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-*bis*) al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili», con una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto esclusivamente con impianti fotovoltaici. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici."

Conseguentemente al capoverso 15-septies), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-*bis*) del comma 15-*sexies*)" *e al capoverso* "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" *sostituire, ovunque ricorra la parola* "– 200.000" *con la seguente* "– 250.000"

3.1000/36

DE PETRIS, URAS

Al capoverso 15-sexies*, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-*bis*) al fine di agevolare l'accesso al credito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per favorire il settore dell'energia rinnovabile e il risparmio energetico» destinato alle piccole e medie imprese e all'artigianato ovvero alle attività commerciali di tipo ambulante, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, che installano accumulatori di energia rinnovabile. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Conseguentemente al capoverso 15-septies), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-*bis*) del comma 15-*sexies*)" *e al capoverso* "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" *sostituire, ovunque ricorra la parola* "– 200.000" *con la seguente* "– 230.000"

3.1000/37

MILO, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MALAN, GIBIINO, Paolo ROMANI

Al comma 15-septies *dopo le parole* "e in coerenza con le relative finalità" *aggiungere* "con delibera CIPE nel rispetto della chiave di riparto di cui all'articolo 3 comma 1".

3.1000/38

LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI

Alla lettera b), comma 15-septies, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Ai prestiti concessi alle piccole e medie imprese, garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n.662, è concessa una agevolazione sul tasso di interesse applicato commisurata alla minore rischiosità del credito concesso e garantito dal Fondo di garanzia medesimo."

3.1000/39

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 15-septies, dopo le parole "*ulteriori 600 milioni di euro*", inserire le seguenti: "*afferenti a risorse già assegnate alle Regioni del Mezzogiorno*,".*

3.1000/40

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 15-septies, secondo periodo, sostituire le parole: "*del Mezzogiorno*", con le seguenti: "*artigianali della filiera del *"made in Italy"".*

3.1000/41

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 15-septies, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: "*Gli importi di cui al secondo periodo del presente comma e non utilizzati entro il 31 Dicembre 2014, vengono redistribuiti tra le Regioni italiane che alla data del 31 Dicembre 2014 hanno presentato misure ed iniziative a favore delle piccole e medie imprese".

3.1000/42

SCAVONE, COMPAGNONE, Giovanni MAURO

Al comma 15-septies prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: "Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia, tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Si considerano prioritari ì creditori della Pubblica amministrazione e nello specifico nel settore sanitario assistenziale."

3.1000/43

URAS, DE PETRIS

*Dopo il capoverso 15-*septies *aggiungere i seguenti:*

15-*octies.* Per soddisfare le esigenze delle popolazioni della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della Regione stabilisce, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili,

al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle inirastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e dì servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi darmi a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 gennaio 2014;

c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

f-*bis*) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

f-*ter*) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;

f-*quater*) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti 15 nonies. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali

allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

15-*decies* Agli oneri derivanti dai commi 15-octies e 15-nonies si provvede mediante corrispondente riduzione , per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 61 comma 1 della legge 298 del 2002 e successive modificazioni.

3.1000/44

URAS, DE PETRIS

Dopo il capoverso 15-septies aggiungere i seguenti:

«15-octies A partire dall'entrata in vigore della presente legge sono sospesi fino al 30 giugno 2014:

i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli-ed extragricoli;

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

le sanzioni amminisirative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscrìtti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia-bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

9-*bis*) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

15-*nonies.* Agli oneri derivanti dai commi 15-octies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 298 del 2002 e successive modificazioni.

3.1000/45

COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-octies, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Sentito il parere della Commissione Europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi, il Decreto di cui al periodo precedente viene comunque emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

3.1000/46
COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-octies, sostituire il secondo periodo , al comma 15-octies, al secondo periodo, sostituire le parole: "previa autorizzazione della" *con le parole* "Sentita la".

3.1000/47
COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-octies, al secondo periodo, dopo le parole "da emanarsi" *aggiungere le parole* "inderogabilmente".

3.1000/48
BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

Al "conseguentemente" sostituire le parole da: "all'articolo 4" *fino a:* "45 per cento" *con le seguenti:* "all'articolo 9 sopprimere i commi 9 e 13".

3.1000/49
I RELATORI

*Alla lettera b), capovero 15-quinquies, lettera e-*bis*), sopprimere le seguenti parole:* "non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6".

3.1000 (testo 2)
I RELATORI

All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) al secondo periodo, dopo la parola "imprese" sono inserite le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia,"»;

b) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo le parole: "al servizio di SACE s.p.a." sono soppresse e,

al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".

15-*ter*. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

15-*quater*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è inserito il seguente:

"8-*quater*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle PMI. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

15-*quinquies*. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni dì mercato."

15-*sexies*. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento

per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale Comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia "Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a Euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene contestualmente soppresso. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è

concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastratture e dei trasporti, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.

15-*septies*. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 1 del presente articolo. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

15-*octies*. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 100 milioni di euro per l'anno

2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire un Fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente:

– *all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole*: "nel limite del 50 per cento" *con le seguenti:* "nel limite del 45 per cento".

– *alla Tabella E, missione* "Competitività e sviluppo delle imprese", *programma* "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione", voce Ministero dello Sviluppo Economico, decreto-legge n. 201 del 2011 - art. 3, comma 4, Dotazione/Incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342) *apportare le seguenti variazioni in riduzione:*

2014

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

2015

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

2016

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

3.2000
I Relatori

All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

1. Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione.".

2. Sostituire il comma 13, con i seguenti:

"13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

13-*bis*. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1º febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1o gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

13-*ter*. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

13-*quater*. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017".

4.1000

I Relatori

1. *Al comma 1, dopo le parole*: "della rete stradale per l'anno 2014" *inserire le seguenti*: ", la realizzazione di nuove opere", dopo le parole: "335 milioni di euro per l'anno 2014" inserire le seguenti: "e di 100 mi-

lioni di euro per l'anno 2015" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da Protocolli d'intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. Alle esigenze riferite all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni a favore dell'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".

Conseguentemente, alla tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, *programma* Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore 11 punto 1.2 Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2015:

CP: – 100.000;
Rif: – 100.000
CS: – 100.000.

2. Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastrattura viaria";

al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria."».

3. Al comma 3, sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "151 milioni di euro per l'anno 2014" e sostituire-le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2017" con le seguenti: "79 milioni di euro per l'anno 2017. Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:

Aumento:

2014:

CP: + 49.000;
CS: + 49.000.

Riduzione

2017:

CP: – 49.000;
CS: – 49.000.

4. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Alla tabella E sono apportate le seguenti modificazioni: Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Amministrazione: INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:

ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO (Set. 27) INTERVENTI DIVERSI (1.2-CAP. 7514)

Riduzione 2014

Cp: – 8.000.000;
Cs: – 8.000.000.

Aumento 2016

Cp: + 8.000.000;
Cs + 8.000.000.

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Amministrazione: INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:

ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERRITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE

(Set 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2-CAP. 7532)

Aumento 2014

Cp: + 8.000.000;
Cs: + 8.000.000.

Riduzione 2016

Cp: – 8.000.000;
Cs: – 8.000.000".

5. Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 25, comma 11-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate esclusivamente, per quanto di pertinenza, alla realizzazione delle predette opere."

6. Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:"8-bis. Al fine di accelerare gli interventi destinati in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, delibera, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la costituzione di un fondo revoche ottenuto definanziando interventi sia previsti dai commi da 2 a 6 dell'art. 32 della legge 111/2011, sia quelli della legge 211/1992 per i quali alla data del 30 marzo 2014 non sia stato erogato il primo stato di avanzamento lavori. Tenuto conto del livello avanzato dello stato della progettazione, del processo autorizzativo e della possibilità di avvio dei lavori entro il primo semestre del 2014 il CIPE dovrà dare priorità, dell'utilizzo di tale fondo, alla realizzazione della metro tramvia di Padova.

7. dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. Ai fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

11-ter. L'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota del 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per investimenti in beni culturali e, nel limite massimo del 5% della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad interventi la cui priorità è stabilita con decreto interministeriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

€ 4,00